

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 87/1948 "Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale". Anno 2025

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si forniscono le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti con particolare riguardo alle osservazioni.

In particolare, circa l'asserita violazione del diritto di sciopero che si sarebbe verificata in occasione dello sciopero proclamato per il 17 novembre 2023, si rimanda a quanto puntualmente chiarito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 13 novembre 2024, prot. 7196 (allegato 1). Ad integrazione si specifica quanto segue.

La Confederazione generale italiana del Lavoro (di seguito CGIL) e l'Unione italiana del lavoro (di seguito UIL) hanno denunciato l'ingerenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (nonché Vice Presidente del Consiglio dei ministri) che ha ridotto (a quattro ore) la durata dello sciopero indetto per l'intera giornata del 17/11/23 (**contrariamente a quanto riportato nella nota ove si fa riferimento ad una riduzione da otto a quattro ore**), con l'**Ordinanza n. 196/T del 14/11/23** (di seguito Ordinanza), adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. (di seguito Legge), che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali nell'ambito dei quali rientrano, per espressa previsione normativa, anche i trasporti pubblici.

La specifica situazione sottoposta all'attenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti era rappresentata **da un'astensione collettiva dal lavoro di tutti i settori del trasporto** (Trasporto Ferroviario, Trasporto Pubblico Locale, Trasporto Marittimo, Trasporto Merci e Logistica, Trasporto Merci su Rotaia, Taxi, Noleggio con Conducente, Porti, Circolazione e Sicurezza Stradale, Trasporto Aereo).

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (nell'*alveo* dei quali rientrano anche i settori del trasporto pubblico), è un Organismo dotato di indipendenza funzionale e organizzativa che, nell'ambito del procedimento di precettazione disciplinato dall'art. 8 della Legge, svolge una funzione di impulso finalizzata all'applicazione corretta della disciplina di cui alla Legge da parte dell'Autorità politica precettante. La suddetta Commissione di garanzia in coerenza con l'Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato numerose violazioni nella proclamazione dello sciopero del 17/11/23.

La Commissione di garanzia con nota del 9/11/23 (prot. n. 13750) ha rilevato una serie di violazioni, per quanto di interesse del settore trasporti, concernenti in particolare: il **mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva con riguardo al trasporto aereo e il mancato rispetto della durata massima della prima azione di sciopero con riguardo agli scioperi relativi alle altre modalità di trasporto.**

Nello specifico, la Commissione ha richiamato la propria delibera n. 09/619 del 14 dicembre 2009, in tema di *rarefazione oggettiva*, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti **una pluralità di settori**, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un'incidenza sulla continuità del servizio.

Infine, la Commissione ha invitato le Organizzazioni sindacali (di seguito OO.SS.) ad escludere dallo sciopero, qualificato come plurisettoriale, il settore del trasporto aereo (invito ottemperato dalle OO.SS.) e a ridurre la durata dell'astensione nei limiti consentiti dalle varie discipline, richiamate nella delibera in parola, per quanto riguarda i settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, del trasporto merci su rotaia, della circolazione e sicurezza stradale ed elicotteri.

Nel caso in esame, **secondo la Commissione risultava errato il richiamo da parte delle OO.SS. al concetto di sciopero generale.**

Per la Commissione, infatti, lo sciopero generale deve integrare i seguenti presupposti:

1. universalità, ossia proclamazione aperta a tutte le categorie del lavoro pubblico e privato;
2. ampiezza territoriale, ossia proclamazione estesa all'intero territorio nazionale;
3. concentrazione temporale, ossia proclamazione per una medesima data.

Nella fattispecie dello sciopero in oggetto risultavano escluse 16 rilevanti categorie del settore privato, facendo venir meno il carattere di generalità dello sciopero.

Per tali motivazioni la Commissione ha ritenuto che non sussistessero, nel caso di specie, i presupposti per applicare nei confronti dello sciopero nazionale del 17 novembre 2023, la disciplina di maggior favore contenuta nella delibera n. 03/134.

Conclusivamente si deve, pertanto, ritenere, contrariamente a quanto asserito, che lo sciopero proclamato per il 17/11/23 era affetto da vizi di legittimità, in quanto contrastante sotto diversi profili con la disciplina di settore declinata dalla Commissione.

A ciò si aggiunga che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prima di emettere l'Ordinanza di precettazione che ha ridotto lo sciopero a quattro ore (ed espunto il settore aereo), ha invitato le OO.SS. a sospendere le astensioni, invito non accolto dalle OO.SS. medesime.

Si consideri, inoltre, che la disciplina di cui all'art. 8 della Legge n. 146/90 legittima, seppur come estrema *ratio*, la precettazione da parte dell'Organo politico che può tradursi, come nella fattispecie in esame, in un ordine di riduzione dell'orario di astensione collettiva.

Nel rispetto della normativa primaria e secondaria, pertanto, la precettazione nel caso specifico appare del tutto legittima.

In merito alle osservazioni del CEACR, si osserva che il diritto di sciopero, pur essendo un diritto costituzionalmente garantito, non è un diritto “intangibile” dovendosi procedere ad un contemperamento tra diritti costituzionalmente garantiti: nel nostro caso il diritto di sciopero, da un lato, e il diritto alla mobilità dei cittadini, dall’altro. **Il contemperamento di interessi nel caso di specie ha comportato il riconoscimento del diritto di sciopero da una parte e dall’altra l’Ordinanza di precettazione si è limitata a ridurre la portata temporale dell’astensione collettiva a tutela della mobilità dei cittadini e del servizio pubblico.**

Ad ogni buon conto si evidenzia che in Italia si fa ampio ricorso al diritto di sciopero. Ad esempio, nell’arco temporale 2023 – 2024 (sino al 25 ottobre) **vi sono stati 344 scioperi di rilevanza nazionale**, a conferma che tale diritto nel settore dei trasporti è esercitato liberamente nell’ambito delle leggi che lo regolano in osservanza dell’art. 40 della Costituzione.

Infine, quanto alla richiesta a questo Governo di fornire informazioni in merito all’esito del ricorso promosso dalle OO.SS. innanzi al T.A.R. (Tribunale amministrativo regionale) del Lazio, con il quale si è chiesto l’annullamento dell’Ordinanza di precettazione n. 196/T//23, si rappresenta che la causa (Affare legale: **CT/42360/2023/Roma**) è attualmente iscritta al Ruolo (15496/2023/3), ma che al momento, non risulta ancora fissata l’udienza di merito (aggiornamento dal sito dell’Avvocatura dello Stato 7/03/25). Sarà possibile avere un quadro completo sulla legittimità del provvedimento in esame, soltanto dopo la definizione del giudizio in corso al TAR (Tribunale amministrativo regionale).

Per quanto attiene, invece, alla questione **della rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali nel CNEL**, si precisa che ai fini della nomina dei ventidue componenti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, l’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante “*Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro*”, dispone che nei trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di scadenza del mandato dei membri del CNEL, le organizzazioni sindacali di carattere nazionale presentano le relative designazioni. Nei successivi trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, uditi i Ministri interessati, definisce l’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti che possono presentare eventuale ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione. I componenti sono infine nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

E’ opportuno precisare che il Governo ha rinnovato questo importante Organo consultivo applicando, in maniera proporzionata e bilanciata, i due criteri ampiamente riconosciuti nell’ordinamento italiano e nella giurisprudenza più consolidata: il criterio del

riconoscimento e della valorizzazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative e il criterio del riconoscimento del valore del pluralismo nella individuazione delle organizzazioni per definire la composizione del CNEL, (Consiglio nazionale economia e lavoro) con l'obiettivo di consentire anche alle organizzazioni più piccole, ma ugualmente rappresentative, di poter contribuire al funzionamento del CNEL medesimo.

Infatti, l'applicazione del principio pluralistico, espressione del più ampio principio di libertà sindacale riconosciuto dall'articolo 39 della Costituzione e coerente anche con la disposizione istitutiva del CNEL (art. 4 della legge n. 936/1986, che parla di "*organizzazioni sindacali a carattere nazionale*"), persegue l'obiettivo di coinvolgere all'interno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro un'ampia gamma di competenze ed esperienze nella rappresentanza dei diversi interessi delle Parti sociali, sempre nell'ottica del migliore svolgimento delle sue funzioni, senza penalizzare - tuttavia- il ruolo delle organizzazioni dotate di maggiore rappresentatività.

Pertanto, in applicazione di questi due principi, all'esito di un'articolata istruttoria tecnica e di apposite audizioni che il Governo ha tenuto con tutte le Parti sociali interessate, nel mese di settembre del 2023 è stata definita la composizione del CNEL per il periodo 2023-2028, ampliando, in maniera equilibrata e trasparente, il numero delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, senza penalizzare le organizzazioni più rappresentative ma all'unico fine di rendere più ampio ed effettivo il dialogo sociale.

A dimostrazione di tale approccio, alla CGIL sono stati riconosciuti 6 rappresentanti (invece dei 7 attribuiti nel periodo 2018-2023), proprio in ragione della maggiore rappresentatività che è stata ampiamente valorizzata anche in questa occasione.

Analoga valutazione è stata operata per la UIL, applicando anche in questo caso una minima riduzione dei rappresentanti ad essa riconosciuti, che sono passati da 3 a 2.

In entrambi i casi, occorre anche precisare che le valutazioni operate dal Governo italiano hanno sempre tenuto conto, in primo luogo, della consistenza dei dati aggiornati al numero dei soggetti iscritti (sia lavoratori che datori di lavoro), in modo da misurare in maniera quanto più possibile aggiornata e coerente il grado di rappresentatività delle singole organizzazioni.

Questa minima riduzione dei rappresentanti attribuiti alle organizzazioni più grandi ha consentito di ampliare, in attuazione del citato principio del pluralismo, la composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, senza tuttavia alterare l'equilibrio complessivo tra tutte le organizzazioni coinvolte. Inoltre, il coinvolgimento, per il periodo 2023-2028, di nuove organizzazioni sindacali - in precedenza non presenti nel CNEL - è stato realizzato riconoscendo ad esse un solo rappresentante per ciascuna organizzazione, senza quindi mettere in discussione il ruolo prevalente e consolidato delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

I due criteri innanzi richiamati sono stati applicati anche in relazione alla individuazione delle organizzazioni dei datori di lavoro, effettuata anche in questo caso in maniera equilibrata e trasparente.

All'esito delle decisioni finali assunte dal Governo italiano per rinnovare la composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, si può rilevare che l'applicazione equilibrata del principio del pluralismo delle organizzazioni di rappresentanza ha consentito di ampliare il numero complessivo delle organizzazioni coinvolte nella nuova composizione del CNEL per il periodo 2023-2028 rispetto alla precedente composizione (2018-2023), anche al fine di rendere più ampio e inclusivo il dialogo sociale. Quindi si sottolinea la forte attenzione delle Istituzioni italiane, a tutti i livelli, nel sostenere e promuovere il dialogo sociale nelle diverse sedi in cui esso è opportuno e previsto, nonché ad assicurare il pieno riconoscimento della rappresentanza sindacale e il valore fondante della contrattazione collettiva a tutela dei diritti dei lavoratori, a livello nazionale, territoriale ed aziendale.

Per quanto riguarda il dialogo sociale nazionale si fa presente che i vari accordi collettivi nazionali in essere, sia per il lavoro privato che per il settore pubblico, vedono sempre la partecipazione delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, in primis le stesse Organizzazioni CGIL e UIL. A testimonianza del costante ed effettivo coinvolgimento di tali soggetti e del riconoscimento del loro ruolo in tutti i settori.

Inoltre, il livello di dialogo e di relazioni sindacali è consolidato e diffuso non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello decentrato. A questo proposito, occorre considerare che le RSU ed RSA sono i soggetti legittimati alla contrattazione in sede decentrata e integrativa (che si svolge nella quasi totalità delle amministrazioni pubbliche) e le amministrazioni pubbliche come le aziende private sono tenute a garantire l'effettuazione delle relative elezioni nei posti di lavoro.

Per quanto riguarda **gli “atti contro le sedi sindacali”** si forniscono i seguenti elementi informativi.

Durante l'arco temporale compreso fra **l'ottobre 2021 e l'aprile 2023**, sono stati segnalati **165 episodi delittuosi**.

Nel dato di cui trattasi sono incluse le scritte offensive, i danneggiamenti e gli episodi intimidatori di vario genere, suddivisi come di seguito meglio specificato:

-125 imbrattamenti realizzati mediante scritte su vetrate, muri, porte d'ingresso e facciate di sedi sindacali, di cui **108 riconducibili alla galassia novax e no green pass**, **14** contenenti **generici insulti** nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentanti e **3** consistenti nella realizzazione di **simboli come** svastiche e croci celtiche su vetrate, muri, porte d'ingresso e facciate di sedi sindacali;

-25 fra effrazioni e danneggiamenti finalizzati alla realizzazione di furti all'interno delle sedi. Il numero è comprensivo sia dei furti andati a buon fine, con asportazione di denaro contante o apparecchiature elettronica, sia dei meri tentativi;

-6 azioni perpetrate in danno dei vessilli esposti presso le sedi di organizzazioni sindacali e specificamente 3 bandiere bruciate e 3 asportate;

-6 episodi di danneggiamento generico, comprensivo di lievi danni alle porte d'ingresso delle sedi, lancio di uova e lancio di bottiglie;

-2 episodi intimidatori incendiari, di cui uno realizzato con bottiglia incendiaria rinvenuta sull'uscio di una sede sindacale e l'altro mediante l'utilizzo di un petardo, rinvenuto attaccato con scotch alla porta d'ingresso di un'altra sede sindacale, anch'esso inesploso;

1 episodio di devastazione e saccheggio, riferito al noto "assalto" perpetrato da centinaia di manifestanti alla sede della CGIL sita in Roma a Corso d'Italia n. 25 durante la manifestazione *no green pass* tenutasi il 9 ottobre 2021.

Dai dati emerge la netta predominanza degli atti di imbrattamento riferibili alla galassia *novax*, che, anche a seguito del periodo pandemico, si è compattata contro le organizzazioni sindacali, asseritamente ree di sostenere le politiche "repressive" del governo in materia di contenimento della pandemia e politiche vaccinali, in particolare non tutelando i lavoratori che sarebbero stati "obbligati" a vaccinarsi per proseguire l'attività lavorativa.

Dal punto di vista **geografico**, gli episodi si sono concentrati in maggioranza nelle province del Nord Italia (66), seguite da quelle del Centro (31) e da quelle del Sud e Isole (24).

Dal punto di vista **cronologico**, infine, è possibile apprezzare una netta flessione degli atti violenti nel periodo di riferimento, registrandosi **36** episodi fra il 10 ottobre ed il 31 dicembre 2021 (con una media, dunque, di 12 episodi mensili), **117** episodi nel corso dell'intero 2022 (media di 9,5 episodi al mese) e soltanto **12** nel periodo preso come riferimento del 2023 (con una media mensile di 3 episodi violenti).

La ragione della progressiva diminuzione è probabilmente da attribuirsi al costante affievolimento della contestazione *novax* con l'allontanarsi nel tempo dell'emergenza pandemica e delle connesse restrizioni, che, come riportato, avevano portato i sindacati al centro delle iniziative di protesta.

Durante il periodo di riferimento oggetto dell'analisi, ovvero l'arco temporale compreso tra il **1° gennaio 2024 e l'agosto 2025**, sono stati segnalati **50 episodi delittuosi** nel complesso così suddivisi:

- 19 imbrattamenti realizzati mediante scritte ingiuriose su muri, porte d'ingresso e facciate di sedi sindacali, **di cui 13 riconducibili alla galassia "novax"**;

-14 fra effrazioni e danneggiamenti finalizzati alla realizzazione di furti all'interno delle sedi. Il numero è comprensivo sia dei furti consumati che dei meri tentativi;

- 4 azioni perpetrate in danno dei vessilli o oggetti esposti all'esterno della sede sindacale, come il furto di bandiere o danneggiamenti/furti delle telecamere di videosorveglianza;

- 6 episodi di danneggiamento generico/atto vandalico;

- 6 missive minatorie, giunte via mail o per posta tradizionale;

- 1 violazione informatica.

Per quanto riguarda, gli episodi intimidatori **“contro i rappresentanti sindacali”** ne sono stati rilevati 44, così ripartiti:

-19 missive o telefonate minatorie;

- 16 danneggiamenti o incendi, quasi sempre diretti ad autovetture private;

- 8 condotte violente, intese come aggressioni verbali e fisiche;

- 2 recapiti di cartucce o bossoli.

Per quanto concerne gli eventuali esiti investigativi si segnala che, in taluni casi, sono stati identificati i presunti autori delle suddette azioni criminose.

Si riportano di seguito gli esiti delle attività di Polizia Giudiziaria per le quali il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell'Interno) è stato messo a conoscenza:

Taranto 20.1.2024 — telefonata minatoria nei confronti del Segretario Nazionale dell'U.S.B. (nr.1 persona deferita all'Autorità Giudiziaria.);

Parma 7.5.2024 — minacce verbali ai danni del Segretario Provinciale CGIL (nr.1 persona deferita all'A.G.);

Siracusa 15.9.2024 — furto telecamera esterna alla sede CGIL (nr.1 persona deferita all'A.G.);

Luino (VA) 3.12.2024 — biglietto dal contenuto minatorio indirizzato al Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini (nr.1 persona deferita all'A.G.);

Udine 20.2.2025 — furto di tre bandiere della FIM-CISL (nr.1 persona deferita all'A.G.);

Cagliari 17.5.2025 — aggressione durante un volantinaggio a rappresentanti sindacali FILLEA-CGIL (nr.1 persona deferita all'A.G.).

Dal punto di vista numerico è possibile apprezzare, rispetto al precedente periodo caratterizzato dalla pandemia, una netta flessione delle azioni criminose *de quo* e in

particolare degli imbrattamenti, probabilmente da attribuirsi alla costante attenuazione del fenomeno "*novax*" ed al conseguente calo delle contestazioni verso la categoria sindacale.

Dalla formale entrata in vigore del cd. "**Decreto Sicurezza**" (09.6.2025), è pervenuta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell'Interno) un'unica violazione dell'art.14:

Bologna 20.6.2025, durante la manifestazione promossa dai sindacati confederali, per motivazioni legate alla precarietà del lavoro ed alla richiesta di migliori condizioni contrattuali, i circa diecimila partecipanti hanno posto in essere un'iniziativa simbolica, invadendo la tangenziale del capoluogo e bloccando il traffico per circa 40 minuti. La Digos della Questura di Bologna ha informato la competente Autorità Giudiziaria sui fatti di cui sopra.

Inoltre, per quanto concerne lo stesso **DL Sicurezza del 11 aprile 2025, n. 48**, oggetto di alcune osservazioni del CEACR si rappresenta che il medesimo è stato convertito in legge in data 9 giugno 2025, n. 80. (allegato 2) e riproduce nei suoi contenuti le previsioni del disegno di legge n. 1236 che, dopo l'approvazione in Senato, stava proseguendo l'iter in Parlamento. Si chiarisce che il decreto-legge è stato emanato nel pieno rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, alla luce dell'orientamento espresso a più riprese dalla Corte costituzionale (sentenze n. 171 e 128 del 2007, n. 307 e 355 del 2010, sentenza n. 32 del 2014 e 145 del 2015) in base al quale è conforme al principio indicato nel già citato articolo il provvedimento che non presenta una manifesta illogicità e un manifesto abuso del nesso di urgenza.

L'intervento è teso, infatti, a colmare talune lacune riguardanti il cd. "sistema sicurezza" attraverso una serie di disposizioni immediatamente precettive in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, controlli di polizia, sicurezza urbana e tutela del personale delle Forze armate e in materia di ordinamento penitenziario. Il ricorso alla decretazione di urgenza si giustifica alla luce della necessità di approntare una immediata e più incisiva risposta sanzionatoria e dissuasiva nei confronti di gravi fenomeni delinquenziali che rappresentano una minaccia per l'ordine e per la sicurezza pubblica, determinano una crescente percezione di insicurezza tra i cittadini ed espongono, inevitabilmente, a grave pericolo l'incolumità fisica degli appartenenti alle Forze di polizia.

L'articolo 14, recante modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.66 recante "*Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione*", relativo all'impedimento della libera circolazione su strada, attuato mediante ostruzione con il proprio corpo, comporta il mutamento della sanzione da amministrativa a penale estendendo la portata della norma anche ai casi di blocco di strada ferrata delle fattispecie interessate.

Si osserva, *in primis* che la disposizione, per come è delineata la fattispecie, viene ritenuta coerente rispetto ai principi di ragionevolezza e proporzionalità desunti dalla lettura del combinato disposto degli articoli 3 e 27 della Costituzione, trattandosi di scelta rientrante

nella discrezionalità del legislatore, il cui vaglio di ragionevolezza deve eventualmente svolgersi in rapporto ad un *tertium comparationis* o ad un'intrinseca sproporzione della sanzione in rapporto alla gravità del fatto.

La novella modifica l'articolo 1-*bis* del citato decreto legislativo n. 66 del 1948, che al comma 1 disciplina invece, il reato di blocco stradale o ferroviario commesso mediante abbandono di congegni o altri oggetti. Sul punto, è agevole rilevare che l'intervento novativo è perfettamente di natura sistematica, soggiungendo che sarebbe irragionevole, infatti, che la stessa condotta- peraltro prevista nella medesima disposizione incriminatrice- a seconda delle modalità con cui è commessa possa essere qualificata come illecito penale.

Infine, appare del tutto infondata la censura sulla possibile lesione delle libertà fondamentali di riunione o associazione in quanto la norma è frutto di una attenta ponderazione e bilanciamento dei beni giuridici eventualmente confliggenti e da tutelare, e mira a sanzionare la condotta di chi impedisce la libera circolazione. In altri termini, la libertà di circolazione dei cittadini non può e non deve essere impedita dall'esercizio di altre libertà. Invero, l'impedimento o la limitazione della circolazione stradale o ferroviaria, nella misura in cui non consenta agli altri consociati il libero esercizio dei propri diritti, si traduce in una restrizione della libertà personale creando un pregiudizio riguardo alle ordinarie attività della vita associata, e, pertanto, costituisce un disvalore così grave da giustificare la sussunzione in una fattispecie delittuosa.

E ancora una volta, l'analisi del bene giuridico tutelato, in un'ottica costituzionalmente orientata, chiarisce come le condotte di resistenza passiva intanto rilevano in quanto, considerate nel contesto plurisoggettivo in cui si realizzano, siano tali da porre in pericolo l'ordine pubblico, con ciò rimanendo escluso che la mera condotta "inerte" del singolo possa concorrere a integrare la fattispecie di rivolta. Ciò che esclude, al contempo, il paventato rischio di interferenze con il diritto costituzionalmente garantito della libertà di manifestazione del pensiero.

Invero, non viene negato di certo il diritto di protestare contro condizioni lesive della persona e della dignità umana; infatti, ciò che viene incriminato è il comportamento anche passivo di coloro che con atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti, crei gravi disordini, così impedendo la gestione dell'ordine e della sicurezza.

In tale quadro, non emergono in alcun modo profili inerenti ai diritti dei lavoratori e alle relative tutele.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (allegato 3).

ALLEGATI

1. Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 13 novembre 2024.
2. Decreto-legge Sicurezza del 11 aprile 2025 n. 48, convertito in legge il 9 giugno 2025, n. 80.
3. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto